

## I POTESI DI VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 luglio 2015, alle ore 15.00, in Roma, presso l'ANINSEI NAZIONALE in via del Serafico n. 3 si sono incontrati:

- per CESD srl sita in Roma – Via della Ferratella n. 25, il Procuratore Alfonso Lovito
- per ANINSEI: Ing. Luigi Sepiacci, avv. Maria Chiara Sepiacci
- per la FLC CGIL: Massimo Mari
- per NidiL CGIL: Simone Marinelli
- per la CISL Scuola : Elio Formosa
- per la UIL Scuola : Adriano Enea Bellardini,
- per lo SNALS CONSAL: Silvestro Lupo

### Premesso che

- il giorno 17 luglio 2015 in Roma, presso la sede ANINSEI NAZIONALE in via del Serafico n. 3, si è proceduto, previa convocazione, all'esame congiunto, di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito della comunicazione del 6 luglio 2015.

La società CESD srl, sita in Roma - Via della Ferratella n. 25, è costituita dal numero di sedi come descritte in allegato 1.

- il personale è costituito da n. 226 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 216 CCNL ANINSEI, 9 CCNL Editoria e Industria ed un dirigente d'azienda industriale, secondo quanto descritto in allegato 2;
- al personale dipendente è applicato il CCNL ANINSEI 2010/2012 e successivi rinnovi;

La società CESD srl con sede in Roma – Via della Ferratella n. 25 ha aperto, con comunicazione del 6 luglio 2015 sopracitata, la procedura di licenziamento collettivo (ex art. 4 della L.223/91) per n. 143 dipendenti delle sedi centrali e delle sedi periferiche, come descritto in allegato 2, dichiarati eccedentari, adducendo come motivazioni: la riduzione delle iscrizioni, i minori ricavi ed il sovradimensionamento del personale rispetto all'utenza secondo quanto comunicato nella citata procedura di licenziamento collettivo.

Le Parti, quindi, si sono rese disponibili all'esame congiunto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 della legge 223/91.

### Quanto sopra premesso le parti

1. prese in esame la situazione patrimoniale e la situazione economica al giugno 2015, la composizione dell'organico ed il costo del personale;
2. verificato in sede di esame congiunto le difficoltà economiche della Società e le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale nelle singole sedi di cui all'allegato elenco numero 2;
3. considerato che il personale eccedentario non può essere ricollocato in altre strutture;
4. valutato che sussistono fondate ragioni per ritenere che la società possa superare l'attuale stato di difficoltà;
5. ribadito che la salvaguardia dei livelli occupazionali rappresenta una priorità sociale irrinunciabile;
6. visti l'art. 9 del CCNL ANINSEI 2010/2012 sulla tutela del personale dipendente in caso di licenziamento; l'Allegato n. 2, parte integrante del CCNL citato, sui Contratti

di solidarietà difensivi; sulla tutela del personale dipendente in caso di licenziamento; la L. 236/93; la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 25 maggio 2004, la Nota del MLPS prot. 14/0022114 del 3 novembre 2009, la Circ. MLPS n. 28 del 14 novembre 2014; il Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65;

**hanno convenuto**

- per evitare il licenziamento collettivo,
- per superare l'attuale stato di difficoltà,
- per garantire il mantenimento del posto di lavoro a tutto il personale dipendente,

**di ricorrere al Contratto di solidarietà per i 216 lavoratori inquadrati con il CCNL ANINSEI con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** che prevede, dal 01 agosto 2015 al 31 luglio 2017, la riduzione dell'orario di lavoro, e conseguentemente della retribuzione, nella misura del 40%, mentre per i 9 lavoratori appartenenti al comparto contrattuale editoria si rimanda ad un accordo specifico.

**e preso atto che**

Nell'ipotesi di approvazione da parte della maggioranza dei lavoratori, che verrà acquisita e certificata dalle O.O.S.S. stesse, si attiverà il ricorso al Contratto di Solidarietà difensivo della durata di 24 mesi, che preveda la riduzione dell'orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione, del 40 % (quaranta per cento), secondo le disposizioni riportate in Allegato n.2 al CCNL-ANINSEI 2010/2012;

**sottoscrivono il seguente**

**CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO**  
**alle sotto indicate condizioni applicative**

- 1) quanto premesso all'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo stesso;
- 2) il Contratto di solidarietà decorre dal 1° agosto 2015 e termina il 31 luglio 2017;
- 3) il personale con contratto a tempo indeterminato, al quale si applica il presente contratto di solidarietà difensivo, è riportato nell'elenco allegato 3;
- 4) a seguito dell' Accordo di solidarietà difensivo l'orario di lavoro per ciascun dipendente subisce una riduzione del 40% (quaranta per cento) calcolata su base annua, rispetto all'orario di lavoro individuale in atto.  
Nella stessa misura del 40% (quaranta per cento) è ridotta la retribuzione mensile determinata in base alle vigenti tabelle contrattuali del CCNL ANINSEI 2010-2012 e quelle relative ai successivi rinnovi;
- 5) dovendo l'orario di lavoro ridursi del 40% (quaranta per cento) calcolato su base annua, il datore di lavoro potrà operare una flessibilità oraria e chiedere a ciascun dipendente – nei periodi dell'anno storicamente coincidenti con l'incremento dell'attività lavorativa – un "potenziamento orario" con impiego lavorativo settimanale ad orario superiore a quello risultante dalla riduzione concordata - e fino all'orario settimanale "non ridotto" - concedendo una corrispondente riduzione dell'orario di lavoro in altri periodi dell'anno. Per effetto di quest'ultima ed eventuale

circostanza, il dipendente godrà, su base annua, di un numero di giorni lavorativi retribuiti, a zero ore di lavoro, che si aggiungono ai giorni di ferie ordinarie di cui all'art. 33 del CCNL ANINSEI 2010/2012;

- 6) nei casi di astensione obbligatoria di maternità e di congedo parentale ( astensione facoltativa), qualora la retribuzione mensile corrisposta dall'Inps sia stata calcolata prendendo a riferimento la retribuzione giornaliera ridotta a seguito del CDS, la Società integrerà la retribuzione mensile fino al raggiungimento di quanto la/il dipendente avrebbe percepito prendendo a riferimento la retribuzione giornaliera intera;
- 7) la retribuzione mensile dovrà essere corrisposta non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello di maturazione;
- 8) in caso di dimissioni volontarie del dipendente, la Società non richiederà, nell'arco di vigenza del presente Contratto di solidarietà, l'indennità sostitutiva del preavviso;
- 9) qualora si rendano disponibili ore di lavoro, nella vigenza del presente Contratto di solidarietà, le stesse verranno offerte, prima di procedere a nuove assunzioni, al personale già in servizio per le stesse mansioni e per le stesse qualifiche;
- 10) l'orario di lavoro effettivamente svolto da ciascun dipendente risulterà da appositi prospetti mensili preventivi e consuntivi che la Società si impegna a rendere disponibile ad eventuali controlli presso la sede;
- 11) durante il periodo di validità del presente Accordo, le Parti firmatarie, ne verificheranno lo stato di attuazione;
- 12) l'applicazione del presente accordo è soggetto a verifica secondo quanto descritto in premessa. La prima verifica deve concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2016. La seconda verifica deve concludersi prima della scadenza del presente contratto di solidarietà difensivo entro e non oltre il 30 aprile 2017.
- 13) Il presente CdS, qualora persistano le condizioni di crisi della società, su approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori, può essere prorogato fino alla durata massima prevista dalla normativa vigente.
- 14) Il contributo di integrazione salariale per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che stipulano CdS difensivi, pari alla metà del monte retributivo ridotto, è attribuito secondo disposizioni di legge nella misura del 50% alla azienda e il 50% al dipendente.
- 15) per quanto non previsto dal presente Accordo, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dal CCNL ANINSEI 2010-2012. e successivi rinnovi e dall'Allegato n. 2 al CCNL medesimo.

**Per effetto del presente Contratto di solidarietà difensivo  
La società CESD srl con sede in Roma – Via della Ferratella n. 25**

#### **SI IMPEGNA**

1. a non procedere a licenziamenti e/o a riduzioni di orario di lavoro nel periodo di validità dell'accordo ed eventuali proroghe, pena l'annullamento del presente Accordo a partire dalla data della stipula; pertanto a tutto il personale vengono garantiti e mantenuti, durante il regime di solidarietà, gli attuali regimi contrattuali in essere su cui

per effetto dei CDS sono state operate le riduzioni indipendentemente dalla eventuale riorganizzazione e/o ristrutturazione dei servizi;

2. ad attivare presso le competenti Autorità amministrative ed Enti previdenziali le procedure atte a consentire ai lavoratori, ai quali è applicato il presente Contratto di solidarietà difensivo, di beneficiare del contributo economico di cui al precedente punto 14 e di fruire della contribuzione figurativa per il monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario individuale.

3. a ripristinare alla scadenza del presente Contratto di solidarietà, l'orario settimanale di lavoro e la retribuzione secondo il CCNL ANINSEI vigente, in riferimento all'intero orario di lavoro settimanale individuale;

4. a seguire, in caso di trasferimento di azienda, la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 2112 del c.c., dall'art. 47 della L. 428/90 e dall'art. 14 parte seconda del vigente CCNL ANINSEI;

5. La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta ad approvazione dalle O.O.S.S. all'Assemblea dei lavoratori per la sua definitiva approvazione.

### Dichiarazioni a Verbale

In relazione ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinati le parti si impegnano ad aprire un tavolo di lavoro di confronto congiunto entro la fine del mese di settembre 2015 finalizzato a definire la natura dei rapporti di lavoro e di individuare eventuali processi di stabilizzazione secondo quanto stabilito dalla legge e dal CCNL.

Il presente verbale, costituito da n. \_ pagine e di 3 allegati, è letto, approvato e sottoscritto alle ore 20.00.

- per CESD srl sita in Roma – Via della Ferratella n. 25, il Procuratore Alfonso Lovito

- per ANINSEI: Ing. Luigi Sepiacci, avv. Maria Chiara Sepiacci

- per la FLC CGIL: Massimo Mari

- per NIdIL CGIL: Simone Marinelli

- per la CISL Scuola : Elio Formosa

- per la UIL Scuola : Adriano Enea Bellardini

- per lo SNALS CONSAL: Silvestro Lupo.